

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 9 settembre 2013, n. 4474.

*Le indicazioni che manifestano chiaramente la difficoltà o il disagio fisico dell'elettore nell'esprimere il proprio voto, ma non la sua volontà di renderlo palese a terzi, non sono atte ad invalidare di per sé il voto espresso, posto che non rivelano in modo inoppugnabile e univoco la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio e l'identità.*

*Omissis*

6.- Secondo l'appellante principale la sentenza sarebbe errata anche laddove ha ritenuto non condivisibile la seconda parte del quinto motivo di gravame, con cui era stata censurata l'attribuzione in favore del candidato dott. R., nella sezione n. 8, di una preferenza espressa con il normografo, e precisamente con l'indicazione del candidato Consigliere "Vincenti" scritto al contrario "itnecniV", per le stesse ragioni per le quali era stato accolto il motivo di ricorso relativo all'illegittimità dell'annullamento di una scheda contenente un voto al candidato Sindaco ing. C. per essere stata espressa la preferenza al candidato Consigliere "Gnoni" con un normografo.

Le due ipotesi non sarebbero assimilabili perché se è vero che l'utilizzo del normografo non consente la astratta identificabilità del voto, l'utilizzo del strumento al rovescio costituirebbe una anomalia tanto manifesta da determinare l'attribuibilità del voto ad uno specifico elettore, facilmente individuabile.

Con i motivi aggiunti all'appello principale è stato evidenziato che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda recante il voto per il candidato Sindaco ing. C. e una preferenza per un candidato della sua lista "Gnoni" espressa con il normografo, la cui attribuzione a detto candidato Sindaco, disconosciuta dall'Ufficio elettorale, sarebbe stata legittimamente disposta dal T.A.R..

6.1.-Osserva innanzi tutto la Sezione che la disposta verifica ha rilevato che nella sezione n. 8, all'interno della busta n. 7, non è stata rinvenuta alcuna scheda contenente, oltre al voto per il candidato Sindaco dott. R., anche una preferenza per il candidato della sua lista "Vincenti" scritta con un normografo al rovescio; tanto rende la censura in esame inammissibile.

Tuttavia aggiunge, per completezza, il Collegio che la tesi che il voto espresso mediante utilizzo del normografo al rovescio avrebbe costituito una anomalia tanto manifesta da determinare l'attribuibilità del voto ad uno specifico elettore, facilmente individuabile, è incontestabile.

Devono, infatti, condividersi pienamente le perspicue osservazioni svolte al riguardo dal Giudice di primo grado, secondo il quale l'elettore che si avvalga di un normografo, tracciando il nome del candidato al contrario, è verosimilmente un soggetto che, non avendo dimestichezza con tale mezzo di scrittura, può anche posizionarlo in senso opposto a quello normale, con conseguente interpretazione della volontà dell'elettore coerente con un legittimo esercizio del diritto di voto, tenuto conto del particolare "favor" di cui esso gode.

Deve invero escludersi che la circostanza potesse configurare un caso di voto reso riconoscibile, perché essa era spiegabile con una scarsa conoscenza della scrittura da parte del votante, evento non inusuale che, costituendo ragionevole giustificazione della sussistenza della pur inconsueta scritta di cui trattasi, non appare idoneo a dimostrare in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto.

Le indicazioni suscettibili di spiegazioni diverse che manifestano chiaramente la difficoltà o il disagio fisico dell'elettore nel manifestare il proprio voto, ma non la sua volontà di renderlo palese a terzi, non sono infatti atte ad invalidare di per sé il voto espresso, posto che non rivelano in modo inoppugnabile e univoco la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio e l'identità, per cui, in definitiva, deve essere fatta applicazione del principio del "favor voti", in base al quale bisogna garantire il rispetto della volontà espressa dall'elettore.

Il voto in questione sarebbe stato, se sussistente, comunque valido, non essendo palesemente e senza dubbio riconoscibile (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135).

*Omissis*